



Comune di Olmedo

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 11.02.2021

Sommario

TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Finalità del regolamento	4
Art. 3 Fonti normative.....	4
Art. 4 – Definizioni.....	5
Art. 5 – Compiti degli uffici	7

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Tipologie di mercato	7
Art. 7 - Istituzione di un mercato	8
Art. 8 - Modificazione e soppressione dei mercati o fiere	9
Art. 9 - Specializzazione merceologica dei mercati.....	9
Art. 10 – Trasferimento dei mercati e modifica con riassegnazione dei posteggi.....	10
Art. 11 - Modalità di svolgimento	10
Art. 12 -Presentazione DUA	10
Art. 13 – Disposizioni generali sulla procedura SUAP	11
Art. 14 - Obbligo di esibire i documenti abilitativi	11

TITOLO III - MERCATO CON POSTEGGI

Art.15 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi	12
Art. 16 - Atti predisposti dal Comune	13
Art. 17 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi.....	13
Art. 18. Miglioria e scambio	14
Art. 19 - Regole di comportamento nello svolgimento dell'attività	14
Art. 20 – Orario di esercizio dell'attività	15
Art. 21 - Criteri assegnazione posteggi disponibili e dei posteggi liberi	15
Art. 22 – Subingresso e reintestazione	16
Art. 23 – Decadenza e revoca	17
Art. 24 – Prescrizioni	18
Art. 25 – Posteggi fuori mercato	19

TITOLO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 26 - Abilitazione ed esercizio dell'attività	20
Art. 27 - Commercio itinerante - Divieti.....	20

TITOLO V - FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 28 – Modalità di svolgimento	21
Art. 29 - Istituzione di nuove fiere e sagre.....	21
Art. 30 – Fiere in forma promozionale e manifestazioni commerciali a carattere straordinario	21
Art. 31 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi per fiere, sagre e manifestazioni commerciali a	

carattere straordinario.....	22
------------------------------	----

**TITOLO VI - FIERE MERCATO SPECIALIZZATE IN OGGETTI USATI, ANTICHERIE, OPERE D'ARTE,
COLLEZIONISMO, HOBBISMO E AFFINI**

Art. 32 – Istituzione.....	22
Art. 33. Soggetti ammessi alla vendita.....	23
Art. 34 – Modalità di partecipazione	23

TITOLO VII - MERCATI AGRICOLI

Art. 35 - Imprenditori agricoli	23
Art. 36 – Istituzione.....	23
Art. 37 – Soggetti ammessi alla vendita.....	24
Art. 38 – Modalità di partecipazione	24

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Prescrizioni specifiche	25
Art. 40 – Assenze.....	26
Art. 41 - Canone per la concessione del suolo pubblico	27
Art. 42 - Norme igienico sanitarie e di sicurezza.....	27
Art. 43 – Sanzioni	27
Art. 44 – Abrogazioni	28
Art. 45 - Disposizioni finali	28

TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Con il presente Regolamento vengono stabilite le disposizioni per l'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Olmedo.
2. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, potrà essere modificato con le stesse modalità previste per l'approvazione, sentito anche il parere delle rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e regionale.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento si rimanda alle relative disposizioni vigenti.

Art. 2 – Finalità del regolamento

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, prevede obiettivi per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche con particolare riguardo al miglioramento e riqualificazione delle aree mercatali, attraverso:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l'offerta commerciale del territorio;
- la valorizzazione del lavoro e dei lavoratori che sono coinvolti nel commercio ambulante, con l'obiettivo se possibile di aprire anche a nuovi soggetti (giovani, disoccupati, persone che possono trovare in questa occasione una nuova fonte di lavoro e reddito)
- La valorizzazione della funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- l'attenzione al servizio ai cittadini attraverso i mercati su aree pubbliche in quanto spesso bilanciano la chiusura dei negozi di vicinato e l'assenza dei prodotti di filiera spesso non presenti nella grande distribuzione;
- la tutela del decoro e la promozione della qualità: l'intesa Stato-Regioni che attua la direttiva Bolkestein stabilisce come criterio guida per l'assegnazione delle concessioni dei titoli la premialità della qualità dell'offerta commerciale. Massima priorità a chi si impegna a investire sulla propria struttura (banco) e a vendere prodotti che rispondono a categorie di qualità.
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- Il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la promozione delle produzioni tipiche locali e regionali.
- la valorizzazione di chi è già titolare di una licenza e ha più esperienza (anzianità) nel rispetto dei principi sanciti dall'intesa Stato-Regioni per l'attuazione della direttiva Bolkestein.

Art. 3 - Fonti normative

Il commercio su area pubblica è disciplinato nelle seguenti disposizioni:

- la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la “disciplina generale delle attività commerciali”;
- la Delibera G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm. ii relativa ai “criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”;
- il D.Lgs. 26/03/2010 n° 59, entrato in vigore l’8 maggio 2010, che recepisce la Direttiva Comunitaria CE 123/2006 cosiddetta “Bolkestein”, relativa ai servizi nel mercato interno, e introduce, anche in materia di commercio su aree pubbliche, il principio della libera concorrenza;
- la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
- l’Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell’art. 70 del D.lgs. 59/2010);
- il Documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013.

Sono quindi fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato, le leggi regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, dei tributi locali, di viabilità, di polizia urbana, in quanto applicabili.

Art. 4 – Definizioni

1. In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:
 - a) **“Commercio su aree pubbliche”**: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **“Aree pubbliche”**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **“Posteggio”**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
 - d) **“Mercato”** l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione dei pubblici servizi;
 - e) **“Mercato straordinario”**: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - f) **“Mercato o fiera sperimentale”**: l’istituzione ex novo di una nuova area con assegnazione ex novo di posteggi per una durata di esercizio fino a 3 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l’opportunità di procedere all’istituzionalizzazione della manifestazione commerciale;
 - g) **“Fiera o sagra”**: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

- h) **“Fiera promozionale”**: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli, i soggetti che non esercitano l’attività commerciale ma vendono opere dell’ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale e gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese.
- i) **“Manifestazione commerciale a carattere straordinario”**: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese;
- j) **“Fiera mercato specializzata”**: l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all’interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica, di oggetti di antiquariato di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali e di opere frutto del proprio ingegno così come definite dalla Legge n. 633/1941, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio;
- k) **“Presenze in un mercato”** il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
- l) **“Presenze effettive in un mercato/fiera”**: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nel mercato o nella fiera;
- m) **“Posteggio libero”** il posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro- alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- n) **“Posteggio disponibile”** il posteggio all’interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all’ora stabilita e quindi disponibile per l’assegnazione giornaliera agli spuntisti;
- o) **“Opere dell’ingegno”** le opere di scultura, pittura, grafica, letterarie anche su supporto informatico, realizzate in modo che la componente artistica finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell’oggetto d’arte;
- p) **“Hobbisti”** quei soggetti (persone fisiche) che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 150,00 (centocinquanta);
- q) **“Cose usate di valore esiguo”** come quegli oggetti usati il cui valore unitario è pari a un massimo di euro 150,00 (centocinquanta), per i quali ai sensi dell’art. 247 del regolamento T.U.L.P.S. regio decreto n. 635/1940 non si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del T.U.L.P.S. regio decreto n. 773/1931.
- r) **“Spunta”**: l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione,

per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

- s) **“Spuntista”** l’operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o privo di titolare;
- t) **“Miglioria”**: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l’esercizio dell’attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell’Amministrazione di apposito bando dedicato;
- u) **“Scambio”**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- v) **“Settore merceologico”**: la tipologia di prodotto messo in vendita dall’operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
- w) **“Tipologie mercatali”**: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;
- x) **“Mercato agricolo”**: il mercato agricolo disciplinato dal Decreto Ministeriale 20.11.2007.

Art. 5 – Compiti degli uffici

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, spetta all’Amministrazione comunale che la esercita direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall’ordinamento, assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. La gestione, il rilascio e la revoca dei titoli autorizzatori sono di competenza dello Sportello Unico Attività produttive ed Edilizia (SUAPE).
3. Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, competono al Settore di Polizia Locale, che assicura l’espletamento delle attività di vigilanza.
4. Al fine di garantire continuità nell’attività di gestione e controllo dei mercati, il Responsabile del Settore di Polizia Locale assicura la presenza di idoneo personale che trasmette regolarmente al Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive ed Edilizia (SUAPE) tutti i dati e gli accertamenti relativi all’attività di controllo di cui al presente Regolamento per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

TITOLO II -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Tipologie di mercato

1. I mercati sono distinti in:
 - a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle tipologie alimentari e non alimentari;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c) mercati giornalieri con periodicità stagionale;
 - d) mercati con periodicità non giornaliera;
 - e) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;

- f) fiere-mercato e mostre-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini e animali;
 - g) sagre;
 - h) mercati agricoli.
2. La definizione delle aree di mercato deve tenere conto:
- a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
 - b) delle norme in materia di viabilità;
 - c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
 - e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) di altro motivo di pubblico interesse.
3. Per i mercati di nuova istituzione non specializzati devono essere previste due zone distinte, di cui una riservata ai venditori di generi alimentari e agli imprenditori agricoli e l'altra ai venditori di generi non alimentari.
4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.
5. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% degli stalli complessivi di ogni mercato devono essere riservate agli imprenditori agricoli nei mercati di nuova istituzione, da assegnare previo bando pubblico. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

Art. 7 - Istituzione di un mercato

- 1. Il Comune può determinare l'istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'art. 8 e dell'art. 15 comma 13 della L.R. 5/2006.
- 2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3. Nella deliberazione devono essere indicati:
 - a. L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - b. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività e la sua suddivisione interna in posteggi;
 - c. Il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - d. I servizi igienici, le vie di transito e/o parcheggi,
 - e. Le attrezzature pubbliche e i servizi comunali.
- 4. La deliberazione del Consiglio comunale viene trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio per gli adempimenti conseguenti di competenza.

Art. 8 - Modificazione e soppressione dei mercati o fiere

1. L'ampliamento dei mercati, il mutamento della periodicità (aumento o diminuzione di frequenza dei giorni di mercato), il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la diminuzione/aumento del numero dei posteggi, la modifica delle dimensioni degli stalli, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. La soppressione di un mercato è disposta con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli spuntisti, per sei mesi;
 - c) relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di generale riordino delle aree coinvolte.
3. Il differimento occasionale del giorno di mercato o fiera derivante da esigenze di preminente interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Sindaco, dandone avviso alle associazioni di categoria e agli operatori con congruo anticipo e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.
4. Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione potrà essere anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o posticipata al giorno feriale immediatamente successivo o svolta nella stessa giornata festiva, previa Ordinanza del Responsabile del Servizio competente, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e inoltrata al protocollo dell'Ente almeno 7 giorni prima.
5. Più soggetti, in quanto riconosciuti operatori su aree pubbliche e riuniti in consorzio o società consortili, che intendono mettere a disposizione del Comune una propria area destinandola ad area mercatale, devono richiedere un'autorizzazione al Comune che rilascia specifica concessione di posteggio nel rispetto della specializzazione merceologica di cui al successivo art.9.
6. Le Deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio per gli adempimenti conseguenti di competenza.

Art. 9 - Specializzazione merceologica dei mercati.

1. In applicazione delle norme di leggi vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo dell'organo consiliare e individua le zone riservate rispettivamente al settore merceologico alimentare e non alimentare.
2. Devono essere assegnati agli imprenditori agricoli un numero di posteggi non inferiore al 30% di quelli complessivi. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.
3. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali e regionali.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi

livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata.

Art. 10 – Trasferimento dei mercati e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. Il trasferimento di mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. L'Amministrazione Comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato, quando ciò sia reso necessario per la tutela dell'interesse pubblico, in qualsiasi momento. In caso di trasferimento del mercato in altra sede si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari.
3. I posteggi sono riassegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dello stesso soggetto giuridico eventualmente cumulato con il dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato, si procederà secondo l'anzianità dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica e infine per sorteggio.

Art.11 - Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni nel rispetto di quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 e del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013;
 - b) In forma itinerante su qualsiasi area, eccetto che in tutte le vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse;
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa ai sensi della L.R. 24/2016.
3. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.
4. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata all'ufficio SUAPE territorialmente competente per il Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. La stessa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Articolo 12 - Presentazione della DUA

1. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa ai sensi della L.R. 24/2016, da parte di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti, oppure cooperative.
2. In caso di assegnazione a seguito di bando pubblico dovrà essere presentata la DUA allegando la

preventiva concessione del posteggio. In caso di presentazione di DUA per subingresso o per variazione del posteggio l'ufficio competente unitamente alla ricevuta definitiva rilascerà la concessione del posteggio.

3. Ai fini della presentazione della DUA si richiamano integralmente le disposizioni dettate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
4. Per l'esercizio del commercio su area pubblica è necessario essere in possesso del D.U.R.C. (dichiarazione unica di regolarità contributiva) in caso di azienda con personale dipendente o di azienda individuale con collaboratori familiari, oppure del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva, in caso di azienda individuale che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori familiari. L'Ufficio competente procederà all'acquisizione del D.U.R.C. o del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva direttamente presso l'INPS o l'INAIL.
5. La DUA per l'esercizio dell'attività abilita anche alla partecipazione ai mercati ed alle fiere che si svolgono nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
6. La DUA per l'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dalla DUA stessa.
7. L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.
8. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria dell'area mercatale e delle singole attività è demandata all'ASL competente per territorio.

Art. 13 – Disposizioni generali sulla procedura SUAPE.

1. Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio delle relative concessioni, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.
2. La DUA per l'esercizio dell'attività è presentata al SUAPE in modalità telematica ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e della L.R. 24/2016, pena la non ricevibilità della stessa.
3. La modulistica deve essere conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La DUA al fine di produrre effetti abilitativi deve essere completa di tutti i dati ed elementi utili alle verifiche istruttorie.
4. Sul sito SUAPE Regionale è consultabile e scaricabile la relativa modulistica.
5. La concessione del posteggio è rilasciata dal competente Ufficio.

Art. 14 - Obbligo di esibire i documenti abilitativi

1. È fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire la ricevuta rilasciata dal SUAPE e/o altra documentazione valida per le verifiche di competenza richieste dagli organi di vigilanza.
2. Gli uffici della Polizia Locale e delle Attività Produttive verificano annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

TITOLO III -MERCATO CON POSTEGGI

Art.15 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni e non può essere tacitamente rinnovata.
2. La concessione del suolo pubblico viene rilasciata dall'ufficio competente solo previa assenza di morosità per tassa occupazione di suolo pubblico e canone unico patrimoniale, salvo piano di rientro morosità in corso, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio, presso il concessionario della riscossione o il competente servizio tributi.
3. L'Amministrazione potrà, tuttavia, in modo autonomo e incontestabile modificare in diminuzione la superficie assegnata per esigenze connesse alla viabilità, anche pedonale e interna al mercato, igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante Bando di gara, in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
5. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti.
6. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità, in attuazione del documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013 per l'attuazione dell'intesa della Conferenza unificata e ss.mm.ii.:
 - A. CRITERIO DELLA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ DELL'IMPRESA ACQUISITA NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, in cui sono comprese:
 1. **L'anzianità dell'esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
 2. **L'anzianità acquisita nel posteggio** al quale si riferisce la selezione:
 - in fase di prima applicazione per le concessioni in scadenza al 2021 per il soggetto titolare della concessione in scadenza/scaduta che partecipa alla selezione = punti 40;
 - B. CRITERI IN ULTERIORE SUBORDINE PROGRESSIVO:
 - **gli imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a km 0** = punti 5;
 - **presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap** = punti 2 per ogni portatore di handicap;
 - **numero familiari a carico** = punti 1 per ogni familiare a carico;
 - **anzianità del richiedente** (in caso di parità di punteggio).
7. Il Comune assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa

graduatoria, che resterà aperta per dieci anni dalla pubblicazione.

8. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile purché dello stesso settore merceologico.
9. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
10. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri.
11. Il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale per la fase transitoria (2021/2023) resta invariato come da disposizioni regionali in vigore.
12. Il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:
 - **mercato fino a 100 posteggi:** 4 posteggi di cui 2 nel settore alimentare e 2 nel settore non alimentare;
 - **mercato con oltre 100 posteggi:** 6 posteggi di cui 3 nel settore alimentare e 3 nel settore non alimentare.

Art. 16 - Atti predisposti dal Comune

1. Gli atti predisposti dal Comune in materia di commercio su aree pubbliche sia a posto fisso che in forma itinerante sono adottati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 15 comma 16 della legge regionale n. 5/2006 e ss.mm.ii., delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e delle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Negli atti di cui al precedente comma il Consiglio comunale adotta, con l'istituzione di nuovi mercati una congrua riserva, comunque non inferiore al 30% degli stalli, al fine di favorire la vendita dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli.
3. Nei mercati già esistenti i posti che si sono resi disponibili dovranno essere messi a bando con una riserva degli stessi non inferiore al 30% per gli imprenditori agricoli.
4. Le nuove aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate entro il limite dei 100 metri dai beni oggetto di tutela paesaggistica.
5. È consentita, a seguito di apposito bando pubblico, l'installazione di distributori automatici di acqua potabile, previa delibera della Giunta comunale di indirizzo e individuazione di idonee aree pubbliche.

Art. 17 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi

1. Le dimensioni globali delle aree occupate nei mercati devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
2. Le corsie di passaggio non potranno essere inferiori a m. 2,50.

3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita, nelle aree in cui è consentito.
4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00 misurati nella parte più bassa.
6. Le merci non possono essere appese lateralmente alla tenda in modo tale da impedire la visuale generale del mercato.
7. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività, salvo eventuali deroghe deliberate dal Consiglio comunale per particolari tipologie di mercati.

Art. 18 - Miglioria e scambio

1. Sono possibili miglorie di posteggio e scambi tra concessionari.
2. Le miglorie e gli scambi sono effettuati su base volontaria e con il consenso degli operatori interessati.
3. L'Ufficio Attività Produttive rende noto annualmente, tramite Bando pubblico, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della specializzazione merceologica.
4. Gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di migloria o scambio entro la data indicata nel sopradetto bando. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione.
5. Può essere consentito lo scambio di posto consensuale, fra due commercianti dello stesso settore merceologico e dello stesso mercato, previa apposita richiesta, da inviare, con firma congiunta, all'Ufficio Attività Produttive, che provvederà alla variazione delle concessioni dei posteggi, previa verifiche dovute. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di cui al precedente art. 15.

Art. 19 - Regole di comportamento nello svolgimento dell'attività

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né protendere le merci oltre la proiezione dei lati del posteggio, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

1. Il commerciante deve essere in possesso del titolo legittimante che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza. Inoltre deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per il posteggio e della tassa sui rifiuti.
2. È obbligatoria la permanenza del titolare del posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Trascorso il termine prefissato per l'inizio dell'esercizio dell'attività, il titolare del posteggio che non è ancora presente nel mercato perde il diritto di utilizzarlo in quella giornata.
4. Su ciascun posteggio dovrà essere svolta un'attività commerciale conforme ai contenuti della relativa concessione d'uso.

Art. 20 – Orario di esercizio dell'attività

1. Allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza e al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, gli orari di esercizio dell'attività ordinariamente, sono i seguenti:
 - Inizio occupazione area non prima delle ore 07.00;
 - fine occupazione area entro le ore 14.00.
2. I titolari di posteggio devono essere presenti improrogabilmente entro le ore 08.30. A partire da tale orario la Polizia Locale può procedere all'assegnazione dei posteggi.

Art. 21 - Criteri assegnazione posteggi disponibili e dei posteggi liberi

1. Ai fini del presente articolo si considera disponibile e quindi non occupato il posteggio ove l'operatore titolare non si sia presentato nell'orario di inizio attività stabilito per il mercato.
2. Nei mercati in cui sono presenti posteggi disponibili, gli stessi vengono assegnati dalla Polizia municipale durante la procedura di spunta, ferma restando la stessa tipologia merceologica e previo pagamento del canone unico patrimoniale relativamente al giorno di assegnazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto dell'appartenenza dello "spuntista" al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio.
3. A parità di presenze si calcola l'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla anzianità dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, cumulata con quella dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Sono confermate le graduatorie esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.
5. A parità di numero di presenze effettive nel mercato si tiene conto, ai fini della priorità, dell'ordine cronologico di arrivo al mercato e, a parità anche di questo, dell'anzianità professionale determinata in riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione DUAAP/DUA, salva nel subingresso la data di rilascio dell'autorizzazione originaria o DUAAP/DUA.
6. La Polizia Locale cura la registrazione in apposito elenco delle presenze per i singoli mercati provvedendo alla trasmissione dei dati a richiesta del settore competente.
7. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con documento di identità, autorizzazione per il commercio su area pubblica in originale o DUAAP/DUA con ricevuta, visura camerale aggiornata, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.
8. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la partecipazione di collaboratori familiari o di dipendenti.
9. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

10. Agli operatori partecipanti alla spunta a cui non è stato possibile assegnare un posteggio verrà comunque conteggiata la relativa presenza dagli addetti della Polizia Locale.
11. L'assenza ingiustificata in un anno solare alle operazioni di spunta determina l'esclusione dalla graduatoria.
12. L'assegnazione giornaliera dei posteggi, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente rispettando la destinazione merceologica del posteggio.
13. Non sarà riconosciuta alcuna presenza all'operatore che abbia ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio e che rinunci senza valido motivo ad esercitarvi l'attività di vendita.
14. La mancata presentazione della ricevuta di versamento dei tributi dovuti per il posteggio occasionalmente assegnato, entro la successiva giornata di mercato, determina la perdita del diritto all'assegnazione del punteggio.
15. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all'assegnatario, l'esercizio dell'attività deve considerarsi illegittimo e l'operatore sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente.
16. L'operatore non ancora inserito nella graduatoria dei non titolari, può chiederne l'inserimento e frequentare il mercato a cui è interessato.
17. I posteggi liberi vengono assegnati prioritariamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agroalimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.
18. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli. In assenza di imprenditori agricoli sono assegnati agli altri operatori di cui al comma 1 e in caso di assenza anche di questi possono essere assegnati agli operatori delle altre categorie di "spuntisti" del settore alimentare o non alimentare con priorità per il settore alimentare.
19. Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione.
20. Il competente ufficio della Polizia Locale provvederà, annualmente all'aggiornamento della graduatoria dei frequentatori dei mercati che sarà resa pubblica.

Art. 22 – Subingresso e reintestazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e il subentrante è tenuto ad inviare specifica pratica al Settore competente attraverso il portale regionale SUAPE entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.
2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUA entro tre mesi dal decesso del titolare, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui articolo

71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

3. In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell'attività del deceduto.
4. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della DUA e della concessione di posteggio.
5. In caso di subingresso le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico si trasmettono dal precedente titolare al subentrante.
6. Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.
7. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA.
8. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.
9. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.
10. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Art. 23 – Decadenza e revoca

1. È disposta la decadenza dell'Autorizzazione o della DUAAP/DUA qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle seguenti cause:
 - a) il superamento del numero massimo di assenze come previsto dal presente Regolamento;
 - b) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali, professionali e antimafia);
 - c) la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
 - d) morosità per tassa di occupazione suolo pubblico per numero 6 mensilità;
 - e) la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
 - f) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, ovvero non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, assistenza ai familiari con handicap gravi, debitamente documentati, entro 30 gg dal

verificarsi dell'assenza;

2. Lo stesso Ufficio competente provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di 30 (trenta) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
3. Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore il provvedimento di decadenza. Eventuali presenze nel mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento del canone unico patrimoniale.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata dalla Polizia Locale con lo stesso verbale di violazione la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 L.R. 5/2006.
5. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione del posteggio e della DUAAP/DUA fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.
6. In particolari situazioni di comprovate necessità economiche, per una sola volta, l'operatore moroso potrà richiedere la rateizzazione del debito al concessionario. La rateizzazione potrà essere accordata dal concessionario esclusivamente in base ad un piano di rientro che dovrà essere comunicato dall'operatore e dal concessionario al settore competente entro 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento per la decadenza. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si procederà alla decadenza dell'autorizzazione, senza necessità di previo avviso.
7. I posteggi divenuti disponibili a seguito decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente.
8. Il concessionario incaricato per la riscossione fornisce trimestralmente i dati relativi alle morosità dei pagamenti all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali, per avviare la procedura di decadenza delle autorizzazioni/DUAAP/DUA e dei posteggi;
9. Il titolo abilitativo può essere revocato per motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato.

Art. 24 – Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. È vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione del Comune.
2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. È vietato lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità previste nel presente Regolamento.
3. È fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto. I rifiuti devono essere differenziati e depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.
4. È rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale,

strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.

5. È assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare, per il montaggio delle strutture, è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.
6. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.
7. È vietato importunare il pubblico con grida moleste, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
8. È vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
9. Non possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.
10. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
12. Ai concessionari è fatto obbligo:
 - a. di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
 - b. osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente Regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza.

Art. 25 – Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato saranno individuati nel Piano del Commercio o in specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale.
2. L'assegnazione e la durata dei posteggi fuori mercato avviene con gli stessi criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati indicati nell'art. 15.
3. Il Comune rilascia la concessione tramite Bando da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sulla base dei criteri di priorità individuati nel Bando stesso.

TITOLO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 26 - Abilitazione ed esercizio dell'attività.

1. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 5/2006, è necessario presentare una DUA.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune in cui viene presentata la DUA; se società deve avervi la sede legale.
3. La DUA abilita anche:
 - a. all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica.
4. In caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno. Qualora il permesso di soggiorno abbia una scadenza compresa nei tre mesi successivi alla presentazione della DUA, l'interessato dovrà impegnarsi ad espletare tutte le procedure per il rinnovo dello stesso nei termini di legge, a pena di decadenza dell'atto abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
6. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al suo trasporto.
7. L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. Ogni eventuale violazione alle disposizioni del Codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il veicolo utilizzato, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto in modo tale da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti.

Art. 27 - Commercio itinerante – Divieti

1. L'esercizio in forma itinerante è vietato:
 - a) all'interno dei giardini pubblici fatto salvo il parere e le autorizzazioni degli Uffici competenti interessati;
 - b) in tutte le vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche a chi esercita la vendita di propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante.

TITOLO V - FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 28 – Modalità di svolgimento.

1. Per fiere o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
2. L'Ufficio Attività Produttive provvede all'assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica nelle strade, piazze limitrofe o prospicienti l'area interessata dagli eventi stessi, subordinatamente al parere favorevole della Polizia Locale in merito agli aspetti della circolazione stradale e al numero di concessioni assegnabili.
3. Per partecipare gli operatori devono:
 - essere in possesso di Autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
 - presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione.
4. Gli operatori che hanno presentato domande fuori dai termini saranno ammessi a partecipare dopo l'esaurimento della graduatoria.
5. La priorità nella graduatoria di ammissione è data dal maggior numero di presenze nella stessa fiera. Possono essere privilegiate le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare.
6. La dove l'area lo consenta, possono partecipare, oltre agli operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche gli imprenditori agricoli e i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.
7. La presenza effettiva in una festa o sagra locale è riconosciuta solo a condizione che l'operatore abbia ritirato la concessione e pagato i relativi tributi.

Art. 29 - Istituzione di nuove fiere e sagre

1. L'Amministrazione comunale, può istituire anche in forma sperimentale temporanea, nuove fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche.
2. I Bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo sono emanati con le stesse modalità previste per i mercati e devono specificatamente indicare l'eventuale carattere sperimentale e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. In caso di sperimentazione i titoli abilitativi decadono al termine della sperimentazione stessa e le presenze maturate non danno all'operatore nessun titolo di priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione del mercato.

Art. 30 – Fiere in forma promozionale e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

1. Sono le manifestazioni a carattere straordinario a cui possono partecipare:

- a) gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) i produttori agricoli;
- c) i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale;
- d) gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese.

Art. 31 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi per fiere, sagre e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. L'Ufficio comunale competente rilascia la concessione temporanea di posteggio dopo la pubblicazione di uno specifico Bando e la redazione di un'apposita graduatoria.
2. Nel Bando sono specificate: la specializzazione merceologica richiesta e la relativa modalità di presentazione della domanda e il dettaglio sul calcolo dei punteggi.
3. I Bandi devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande. I suddetti termini possono essere ridotti per motivate esigenze formalmente dichiarate dall'Amministrazione.
4. Possono essere gestite e organizzate dalle Associazioni di Categoria o da Enti e Associazioni preposte alla tutela e/o alla valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive, all'integrazione tra culture diverse, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. L'Ufficio comunale competente rilascia la concessione temporanea di suolo pubblico complessivo per lo svolgimento delle manifestazioni al soggetto organizzatore, il quale dovrà indicare le tipologie dei prodotti da promuovere. Le graduatorie relative ad eventuali operatori verranno stilate dall'ufficio competente comunale nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalle normative vigenti e nel rispetto delle regole igienico sanitarie.

TITOLO VI - FIERE MERCATO SPECIALIZZATE IN OGGETTI USATI, ANTICHERIE, OPERE D'ARTE, COLLEZIONISMO, HOBBISMO E AFFINI

Art. 32 - Istituzione

1. Le fiere mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, collezionismo, hobbismo e affini sono manifestazioni rivolte a soggetti non imprenditori di cui all'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 114/98 e pertanto non sono disciplinate dalla Legge.
2. Sono previsti, di norma, con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In caso di circostanze che richiedano una certa celerità, per mercatini e le fiere specializzate che si svolgono una tantum, è possibile procedere con determinazione del Responsabile del servizio competente.
4. Possono essere altresì organizzati e gestiti da Enti e Associazioni. In questo caso il Comune rilascia la concessione temporanea di suolo pubblico complessivo per lo svolgimento delle manifestazioni al soggetto organizzatore.

Art. 33 - Soggetti ammessi alla vendita

1. La partecipazione è consentita a coloro che dichiarano di esporre per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informatica, realizzate anche mediante supporto informatico.

Art. 34 – Modalità di partecipazione

1. Per la partecipazione alle fiere e mercati specializzati, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione Comunale un'apposita dichiarazione con la quale afferma di non essere un imprenditore e che gli oggetti esposti per la vendita sono opera del proprio ingegno e che il commercio di oggetti usati e anticherie sono di modico valore. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.

TITOLO VII - MERCATI AGRICOLI

Art. 35 - Imprenditori agricoli

1. Ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228 e ss.mm.ii. per effettuare la vendita al dettaglio su area pubblica il produttore agricolo deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e segg. del codice civile come imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 1 e ss.mm. ii.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante o su posteggio fisso è soggetta alla presentazione della DUA.
3. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti. Sono, inoltre, assegnati giornalmente agli imprenditori agricoli il 30% dei posteggi liberi, laddove esistenti.
4. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità, se l'origine dei prodotti è "di produzione propria", "di produzione di altra azienda agricola", "di produzione commerciale" oppure trattasi di "prodotti di propria produzione trasformati" nel caso di prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 36 – Istituzione

1. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta.
2. Le richieste di autorizzazione complete di ogni loro parte, trascorsi inutilmente 60gg dalla presentazione, si intendono accolte.
3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.
4. Il mercato può essere gestito dalle Associazioni di Categoria, o da Enti e Organizzazioni che rappresentano le imprese agricole, preposte alla valorizzazione dell'agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale.
5. L'Amministrazione comunale può stipulare una convenzione con il soggetto organizzatore.

6. Il mercato agricolo ha, come finalità, la promozione della vendita di prodotti primari esercitata dal produttore direttamente al consumatore finale, comunque in un'ottica di limitatezza territoriale, identificata con il concetto della "vendita a chilometri zero". Unitamente alle finalità di carattere economico, il mercato agricolo interpreta altresì finalità legate all'educazione alimentare al valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia tipiche di un dato territorio.

In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo della produzione agricola;
- b) sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza;
- c) tutelare l'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative e non intensive legate al mondo agricolo locale;
- d) favorire un mercato basato su giusto rapporto qualità – prezzo;
- e) assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

Art. 37 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita l'imprenditore agricolo di cui all'art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 228/2001, ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
3. Ai sensi della normativa vigente, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita diretta nell'ambito dei mercati agricoli devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
4. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo dell'Amministrazione comunale che accerta il rispetto dei regolamenti in materia nonché delle disposizioni normative e, in caso di violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione al mercato.
5. Da un punto di vista igienico sanitario, alla vendita dei prodotti agricoli alimentari su area pubblica si applica la normativa igienico sanitaria al pari di ogni altra tipologia di vendita al dettaglio.

Art. 38 – Modalità di partecipazione

1. Il soggetto avente i requisiti richiesti deve presentare apposita richiesta di partecipazione al soggetto gestore del mercato.

Se il mercato è gestito direttamente, la domanda dovrà essere presentata al competente Ufficio Attività Produttive secondo il Bando pubblico approvato con specifica deliberazione

dall'Amministrazione Comunale.

2. Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve:
 - a) dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese come produttore agricolo e di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 228/2001;
 - b) fornire l'elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, insieme alla eventuale dichiarazione per la quale tutti i prodotti in questione sono di propria produzione;
 - c) indicare il periodo temporale di partecipazione (stagionale o annuale), anche attraverso sostituti appositamente nominati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza.
3. L'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
4. All'interno dei mercati agricoli è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico- sanitarie.
5. All'interno dei mercati agricoli possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Prescrizioni specifiche

1. Durante lo svolgimento dell'attività e al termine della giornata lavorativa il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.
2. I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli e altre modalità idonee allo scopo.
3. L'esercizio dell'attività del commercio per i prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai clienti e ai residenti.
5. È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione o DUAAP/DUA e concessione del posteggio.
6. Nei posteggi posizionati su area pavimentata l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante. Uguale protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitrice, etc.) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.
7. In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta

sicurezza.

8. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia municipale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.
9. Ciascun titolare deve rispettare le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. In particolare devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco - prot. n. 3794 del 12.3.2014, relativa alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto-negozi.

Art. 40 - Assenze

1. È consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali e a n. 80 giornate nei mercati giornalieri.
2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti senza giustificato motivo per n. 15 (quindici) giornate nei mercati settimanali e n. 81 (ottantuno) giornate nei mercati giornalieri. Il posteggio rientrato nella disponibilità del Comune verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a seguito di Bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora vigente.
3. Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, che sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.
4. In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta automatica della DUAAP/DUA.
5. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.
6. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera E) della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 114/1998.
7. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l'assenza verificatasi nel giorno del decesso e nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni.
8. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.
9. La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per raccomandata A/R, e-mail, PEC o presentazione a mano presso l'Ufficio Attività Produttive, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.
10. I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza.
11. I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere

trasmessi all' Ufficio Attività Produttive entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.

12. Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.
13. L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio Attività Produttive, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dal presente articolo il certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. Il predetto certificato può anche essere consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale il giorno di rientro al mercato. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Art. 41 - Canone per la concessione del suolo pubblico

1. I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) la cui misura è determinata secondo le tariffe deliberate dall'organo esecutivo conformemente al Regolamento apposito, tenendo conto della superficie assegnata.
2. Il mancato pagamento del canone nei modi e termini previsti comporta la decadenza della concessione del posteggio.
3. Il versamento del canone dovrà essere effettuato a cadenza trimestrale o semestrale per i titolari di posteggio e a cadenza giornaliera per gli spuntisti occasionali.

Art. 42- Norme igienico sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetiche per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato A alla Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 0003794 del 12 Marzo 2014.

Art. 43–Sanzioni

1. Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 5/2006.
2. Per la violazione delle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle ordinanze sindacali in materia di commercio su area pubblica e nel caso in cui la violazione non sia già sanzionata dalla Legge.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su area pubblica:
 - a) in assenza di autorizzazione
 - b) fuori dell'area autorizzata o per una superficie maggiore di quella autorizzata
 - c) in assenza di permesso del soggetto proprietario o gestore negli aeroporti, stazioni, autostrade

- d) in assenza di nullastata delle autorità marittime nelle aree demaniali marittime
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000 ,00 ai sensi degli articoli 15 e 18 della L.R. 18.5.2006 n. 5.
4. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
 5. Per tutte le altre ipotesi di violazione vigono le sanzioni determinate dai rispettivi Regolamenti comunali di Polizia Locale e Tributi.
 6. Oltre alla sanzione pecuniaria, per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento è previsto l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

Art. 44 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme comunali non compatibili con questo. In particolare viene abrogato il precedente Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 07.05.2003.

Art. 45 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla Deliberazione Consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.